## **DELIBERA C.C. N. 8 DEL 30/04/2008**

## REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

### Articolo 1

## Finalità

- 1. Il Comune di Avigliano riconosce il valore e la funzione delle organizzazioni di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne favorisce lo sviluppo e l'apporto delle stesse alle iniziative di interesse per la comunità locale.
- 2. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di interesse comunale e le modalità di iscrizione all'apposito albo comunale.
- 3. Il presente regolamento disciplina inoltre le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

### Articolo 2

## Sezioni tematiche

- 1. L'albo comunale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) associazioni di volontariato
  - b) associazioni culturali;
  - c) associazioni sportive;
  - d) associazioni di tutela ambientale.
- 2. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione all'albo, indicando una o più delle suddette sezioni tematiche di attività adeguatamente documentate; nel caso d'iscrizione a più sezioni tematiche, indicano quella prevalente.

### Articolo 3

## Requisiti per l'iscrizione all'albo

- 1. Per poter essere iscritte all'albo, le associazioni devono:
  - operare nel territorio del comune di Avigliano;
  - non perseguire finalità di lucro;
  - prevedere la non remunerazione delle cariche associative e degli aderenti;
  - essere operanti sul territorio da non meno di un anno;
  - essere costituite da non meno di dieci iscritti.
- 2. Vengono inserite di diritto nell'albo, qualora lo richiedano espressamente, specificando gli estremi del decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in Avigliano, iscritte al registro regionale del volontariato o iscritte in ulteriori registri previsti dalle leggi regionali nell'ambito delle finalità del presente regolamento.

#### Articolo 4

## Procedimento per l'iscrizione

- 1. L'ufficio responsabile del procedimento di iscrizione all'albo è l'Ufficio cultura del Comune.
- 2. La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice su modulo predisposto dal competente Ufficio comunale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) atto costitutivo e statuto, adottati anche da organi superiori delle associazioni locali, qualora le stesse risultino affiliate ad altre associazioni, enti o istituzioni di rilevanza provinciale, regionale o nazionale;
  - b) atto di conferimento delle cariche associative:
  - c) dichiarazione con cui l'associazione si impegna a:
    - svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e degli atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro analogo testo adottato dal Comune:
    - collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, con l'amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa.
    - autorizzare il trattamento di tutti i dati che l'amministrazione comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.
- 3. Il funzionario responsabile esamina le domande con la relativa documentazione e, accertata la presenza dei requisiti richiesti, sottopone alla Giunta comunale la proposta di deliberazione per l'iscrizione all'albo.
- 4. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni e decorre dalla data di presentazione della domanda.

### Articolo 5

## Aggiornamento

- 1. Entro il 30 Giugno di ogni anno le associazioni iscritte all'albo presentano, pena la cancellazione dall'albo, la seguente documentazione:
  - rendiconto finanziario dell'anno precedente;
  - programma delle attività svolte nell'anno precedente.
- 2. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede legale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
- 3. Le associazioni che per due anni consecutivi non dimostrano di aver svolto alcuna attività sono cancellate con apposito provvedimento.

#### Articolo 6

# Attività propositiva e consultiva delle associazioni

- 1. Al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, le associazioni iscritte all'albo possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, ambientale, di volontariato, del tempo libero e didattico educativo.
- 2. L'amministrazione comunale può chiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'albo su materie di loro competenza: cultura, sport, volontariato, ambiente e salute, tempo libero, didattico educativo, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per interesse pubblico.
- 3. L'amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

### Art. 7

### Utilizzo di immobili comunali

- 1. Le modalità e i criteri per l'assegnazione alle associazioni iscritte all'albo di immobili di proprietà del Comune sono fissati dal Consiglio comunale, con l'osservanza dei seguenti criteri di preferenza:
  - utilizzo da parte di reti di associazioni;
  - svolgimento da parte delle associazioni di attività o iniziative inerenti contesti che, per specifiche e contingenti situazioni, presentano carattere di forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale;
  - comprovata continuità nello svolgimento dell'attività associativa nel corso degli anni precedenti.